

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2017, N. 63

"Norme per programmi d'area integrati"



#### LEGGE REGIONALE

"Norme per programmi d'area integrati"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

# CAPO I Principi generali

# Art. 1 Finalità e oggetto della legge

- 1. La Regione Puglia in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto al fine di accrescere l'integrazione fra gli enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impiego integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi d'area integrati, di seguito denominati PdA.
- 2. I PdA sono un metodo di governo del territorio, per la costruzione, implementazione e attuazione della programmazione regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), con il concorso dei cittadini, delle loro rappresentanze e delle forze sociali.



- 3. I PdA sono una modalità di programmazione negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali di programmazione al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema territoriale.
- 4. Il PdA viene promosso dalla Giunta regionale, nel caso in cui gli enti locali ricompresi nell'ambito territoriale indicato siano essi stessi i promotori di un modello di sviluppo locale integrato, per un esercizio associato delle funzioni non obbligatorie e di un processo di riorganizzazione e innovazione amministrativa.

### Art. 2 Programmi d'area integrati

- 1. Il PdA rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali e ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi rilevanti di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata e integrata di soggetti pubblici o privati e l'utilizzo di strumenti finanziari diversificati.
- 2. Il PdA viene attuato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della l.r. 28/2001; si svolge tra Regione Puglia, enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è teso a raggiungere elevati livelli di integrazione progettuale nel territorio, per una sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, per una crescita intelligente e inclusiva.
- 3. Il PdA può prevedere la stipula di "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese" aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese per programmi di riconversione produttiva, o di riqualificazione di aree urbane o turistiche, che si caratterizzano per il valore degli investimenti, la crescita di capacità competitiva, la sostenibilità ambientale, di tutela e incremento dell'occupazione.
- 4. Il PdA può prevedere altresì "Accordi per lo sviluppo infrastrutturale del territorio" che necessitano per gli interventi



prescelti, del coordinamento dei soggetti interessati, delle procedure previste, dell'integrazione con i programmi di sviluppo locale.

- 5. Il PdA promuove la partecipazione e la cultura della responsabilità dei cittadini e delle rappresentanze sociali alla definizione e realizzazione degli obiettivi previsti.
- 6. Il PdA è predisposto con risorse dei soggetti promotori, Regione Puglia, comuni e di altri livelli istituzionali, e realizzato con fondi comunitari, nazionali e regionali.
- 7. Il PdA può essere promosso anche al solo fine di un utilizzo efficace e integrato delle risorse ordinarie disponibili.
- 8. Gli investimenti e gli interventi che rispondono agli obiettivi di cui all'articolo 2 sono considerati d'interesse regionale.
- 9. Gli strumenti attuativi stabiliscono le modalità di finanziamento in coerenza con l'interesse regionale del programma adottato.

# Art. 3 Ambito territoriale

- 1. Le aree oggetto del programma d'area comprendono più comuni della Regione Puglia per un ambito territoriale non inferiore a sessantamila abitanti e/o parte del territorio di una città.
- 2. Nel caso in cui le finalità del programma siano da ricondurre a ragioni di marginalità territoriale, economica o sociale, dovrà essere motivato dal carattere periferico dell'area, oltre a indici di invecchiamento e disoccupazione, inferiori alla media regionale.
- 3. Qualora l'obiettivo del programma sia rappresentato da ragioni di innovazione e competitività, di infrastrutturazione o riqualificazione, da obiettivi ambientali o di salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, le motivazioni devono trovare fondamento nella specificità e particolare interesse che rivestono gli obiettivi perseguiti, nelle priorità della programmazione regionale.



#### CAPO II

Predisposizione approvazione e attuazione del programma d'area integrato

#### Art. 4 Atto d'indirizzo

- 1. La Giunta Regionale delibera e definisce con proprio atto:
  - a) le modalità di individuazione dell'ambito territoriale del programma, la costituzione del tavolo tecnico per la predisposizione del documento programmatico e il procedimento di approvazione;
  - b) i contenuti dell'accordo e le competenze dei soggetti partecipanti, gli interventi oggetto del programma e le risorse finanziarie occorrenti, i soggetti attuatori con modalità e tempi di attuazione;
  - c) le funzioni dell'autorità di programma per il monitoraggio sui livelli di prestazione e qualità degli interventi, i criteri per l'istituzione della conferenza di programma, i compiti, gli obblighi dei contraenti, la tempistica di attuazione e dei risultati raggiunti.

#### CAPO III

Partecipazione regionale ai programmi d'area integrati, norme finanziarie e finali

#### Art. 5

Approvazione e attuazione del programma d'area integrato

- 1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'approvazione dei programmi d'area integrati e il relativo programma finanziario.
- 2. La delibera di approvazione del programma ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini dell'individuazione degli interventi e delle risorse da impegnare.



- 3. L'attività necessaria alla predisposizione e coordinamento dei PdA è in capo alla Sezione regionale programmazione unitaria, Dipartimento per lo sviluppo economico.
- 4. Per il supporto tecnico organizzativo la Regione Puglia può avvalersi di Puglia Sviluppo SpA.
- 5. La realizzazione e la gestione degli interventi, per le parti di competenza regionale, spetta alle singole direzioni generali responsabili, che predispongono i provvedimenti attuativi necessari.
- 6. Ai fini dell'attuazione del PdA, la Giunta regionale nomina il responsabile del programma, il quale coordina i destinatari del procedimento per i settori d'intervento.

# Art. 6 Programma d'area integrati interregionali

- 1. Il programma d'area può coinvolgere enti locali di altre regioni i cui territori siano limitrofi alla Puglia. L'area oggetto del programma comprende comuni i cui territori siano contigui l'uno con l'altro e siano caratterizzati da contesti ambientali, economici o socio-culturali omogenei, fatto salvo il rispetto dei requisiti dimensionali dell'ambito territoriale di cui all'articolo 3, comma 1.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta regionale promuove la costituzione di un tavolo tecnico interregionale con l'altra regione interessata, finalizzato alla sottoscrizione di accordi e/o intese attraverso cui dovranno essere definiti:
  - a) l'ambito territoriale del programma d'area;
  - b) gli obiettivi del programma, gli interventi, le modalità, i tempi di attuazione e le forme di gestione;
  - c) l'esercizio coordinato delle funzioni, le competenze dei soggetti istituzionali coinvolti e dei soggetti attuatori;
  - d) le azioni, le misure e le risorse finanziarie dedicate all'attuazione del programma;
  - e) i responsabili del programma di cui all'articolo 5, comma 6.



# Art. 7 *Procedura e copertura finanziaria*

- 1. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia Legge di stabilità regionale 2016) a iscrivere le quote di finanziamento nelle pertinenti missioni, programmi e titoli dei fondi comunitari, e/o degli accordi nazionali. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro trenta giorni.
- 2. Nel caso in cui l'accordo sia in attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, e preveda l'assunzione di obbligazioni finanziarie a carico del bilancio regionale, tali impegni sono trasmessi preventivamente alle strutture regionali competenti in materia di ragioneria e credito per la necessaria verifica della copertura finanziaria e le conseguenti registrazioni.
- 3. Il responsabile del programma e le strutture regionali competenti in materia di finanza e contabilità, verificano lo stato di avanzamento della spesa derivante dall'attuazione dei programmi d'area, ai fini delle necessarie determinazioni da assumere in sede di approvazione delle leggi di bilancio o dei programmi attuativi.
- 4. Agli oneri derivanti alla Regione dal concorso con i comuni alle spese tecniche per la predisposizione dei PdA si fa fronte con la missione/titolo a sostegno dell'assistenza tecnica previsto dai fondi comunitari; per l'attivazione della progettazione definitiva degli interventi si fa fronte con il fondo di competenza dei lavori pubblici di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)



# IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)



E' estratto del verbale della seduta del 12 dicembre 2017 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)